

COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino

041002



DELIBERA ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 62 DEL 31-05-21

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CANONE
PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 20:00, in videoconferenza, a mezzo di videocamera e dispositivi informatici, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO	SINDACO	P in videoconf
PERFETTI FABIO	VICESINDACO	P in videoconf
Bricca Eucherio	ASSESSORE	P in videoconf

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra BALDELLI MARIA AURELIA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 1, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale recita: *«A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31/05/2021, con la quale è stato istituito e approvato il "REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA";

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita: *«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;*

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

CONSIDERATO che con D.L. del 30.04.2021 n. 56 il Ministro dell'Interno ha differito al 31.05.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VERIFICATO che in base alla popolazione del residente il Comune rientra tra quelli fino a 10.000 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro;

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021;

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
4. DI GARANTIRE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
5. DI DICHIARARE, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

li 31.05.2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to (Patrizia Fratini)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del Settore Amministrativo e corredata dal parere favorevole reso dallo stesso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/00 per quanto concerne la regolarità tecnica;

VISTO il provvedimento Sindacale n.7 del 30.03.2020 con il quale sono state dettate misure di semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del D.L. n. 18/2020;

CON voti unanimi favorevoli, resi per appello nominale;

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata.

Infine, con successiva votazione per appello nominale, con lo stesso risultato sopra riportato, si dichiara e si rende la presente

D E L I B E R A

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza e per le motivazioni espresse in premessa.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
BALDELLI MARIA AURELIA

IL SINDACO
NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO

CANONE OCCUPAZIONE PERMANENTE COMUNE DI APECCHIO		tariffa annua
TARIFFA ZONA STANDARD OCCUPAZIONE PERMANENTE (occupazioni e pubblicità)		30 ,00
TARIFFA ZONA 1^ CAT. - OCCUPAZIONI PERMANENTI	Rid. del 50%	15,00
TARIFFA ZONA 2^ CAT. - OCCUPAZIONI PERMANENTI	Rid. del 70 %	9,00
TIPOLOGIA OCCUPAZIONE	Categoria	TARIFFA ANNUALE
OCCUPAZIONE DEL SUOLO EFFETTUATA DA ESERCIZI PUBBLICI E ATTIVITA' COMMERCIALI IN GENERE	1	15 ,00 €
	2	9,00 €
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO	1	3,75 €
	2	2,25 €
OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	1	7,50 €
	2	4,00 €
SERBATOI FINO A TREMILA LITRI	1	3,75 €
	2	2,25 €

per serbatoi di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quarto per ogni 1000 litri o frazioni di 1000 litri

OCCUPAZIONE IMPIANTI RICARICA VEICOLI ELETTRICI	1	15,00 €
	2	9,00 €
OCCUPAZIONE SUOLO CON EDICOLE E CHIOSCHI IN GENERE	1	15,00 €
	2	9,00 €
AREE DI RISPETTO E RISERVE DI PARCHEGGIO RISERVATE AD ALBERGHI, AUTOSALONI, OFFICINE DI RIPARAZIONE, AUTOSCUOLE	1	15,00 €
	2	9,00 €
OCCUPAZIONE CON TENDE	1	4,50 €
	2	2,70 €
PASSI CARRABILI CON AMPIEZZA FINO A 4 MQ. PASSI CARRABILI CON AMPIEZZA SUPERIORE A 4 MQ.	1	31,00 €
	2	31,00 €
	1	40,00 €
	2	40,00 €

Per le tipologie di occupazione non presenti in elenco si applica il canone annuale riferito alle zone di appartenenza

COMUNE DI APECCHIO
TARIFFA CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA

TARIFFA BASE CANONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA € 0,60	
Occupazione ordinaria giornaliera	Canone giornaliero
Zona 1 - Maggiorazione del 70% su tariffa base	€ 1,02
Zona 2 - Maggiorazione del 50% su tariffa base	€ 0,90
OCCUPAZIONE PER LAVORI EDILI - SCAVI	Canone giornaliero
Zona 1	0,51 €
Zona 2	0,45 €
OCCUPAZIONE PUBBLICI ESERCIZI	Canone giornaliero
Zona 1	0,51 €
Zona 2	0,45 €
OCCUPAZIONI ESERCENTI IL COMMERCIO (no pubblici esercizi)	Canone giornaliero
Zona 1	€ 1,02
Zona 2	€ 0,90
OCCUPAZIONI CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	Canone giornaliero
Zona 1	€ 0,20
Zona 2	€ 0,18
OCCUPAZIONI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE, DI BENEFICIENZA E RELIGIOSE A FINI NON ECONOMICI	
Zona 1	€ 0,20
Zona 2	€ 0,18
Queste occupazioni sono esenti se sono patrocinate dal Comune anche se congiuntamente ad altri Enti	

- Il calcolo del canone di occupazione temporaneo si effettua moltiplicando i metri quadrati fiscali occupati per la tariffa riferita alla zona di occupazione e per la durata dell'occupazione espressa in giorni.
- Per le occupazioni temporanee, indipendentemente da ogni riduzione, la tariffa del canone non potrà essere inferiore a 0,10 euro, per metro quadrato e per giorno.
- Per tutte le occupazioni che vanno da 15 a 29 gg si applica una riduzione della tariffa del 50%.
- Le riduzioni sopra descritte sono tra loro cumulabili.
- Per le tipologie di occupazione non presenti in elenco si applica il canone giornaliero riferito alla zona di appartenenza e le riduzioni applicabili per numero di giorni sopra descritte.

TARIFFA PERMANENTE CANONE PUBBLICITA'				
CATEGORIA NORMALE OPACA			CATEGORIA NORMALE LUMINOSA	
TARIFFA BASE FINO A UN METRO	15,00 €		TARIFFA BASE FINO A UN METRO	30,00 €
TARIFFA DA 1,01 MT. A 5,50 MT.	18,00 €		TARIFFA DA 1,01 MT. A 5,50 MT.	36,00 €
TARIFFA DA 5,51 MT. A 8,50 MT.	27,00 €		TARIFFA DA 5,51 MT. A 8,50 MT.	45,00 €
TARIFFA OLTRE MT. 8,50.	36,00 €		TARIFFA OLTRE MT. 8,50	54,00 €
TARIFFA TEMPORANEA CANONE PUBBLICITA'				
CATEGORIA NORMALE OPACA			CATEGORIA NORMALE LUMINOSA	
TARIFFA BASE FINO A UN METRO	0,15 €		TARIFFA BASE FINO A UN METRO	0,30 €
TARIFFA DA 1,01 MT. A 5,50 MT.	0,15 €		TARIFFA DA 1,01 MT. A 5,50 MT.	0,30 €
TARIFFA DA 5,51 MT. A 8,50 MT.	0,23 €		TARIFFA DA 5,51 MT. A 8,50 MT.	0,38 €
TARIFFA OLTRE MT. 8,50.	0,30 €		TARIFFA OLTRE MT. 8,50	0,45 €

Autoveicoli e rimorchi con portata superiore a 3000 kg.	€ 90,00
Autoveicoli e rimorchi con portata inferiore a 3000 kg.	€ 60,00
Veicoli e motoveicoli non compresi	€ 30,00

PUBBLICITA' EFETTUATA CON DISPLAY/PANNELLI LUMINOSI	
Conto terzi fino a 1 metro	€ 18,37
Conto terzi sopra a 1 metro	€ 25,72
Conto proprio fino a 1 metro	€ 9,19
Conto proprio sopra a 1 metro	€ 12,87

AFFISSIONI	
Tariffa 1 metro foglio 70x100 fino 10 gg o frazione	€ 1,24
Per ulteriore periodo di 5 gg o frazione	€ 0,37
Tariffa sopra 1 metro foglio 70x100 fino a 10 gg o frazione	€ 2,48
Per ulteriore periodo di 5 gg o frazione	€ 0,74
MAGGIORAZIONI	
Per commissioni inferiori a 50 fogli	50%
Per formati da 8 a 12 fogli	50%
Per formati oltre 12 fogli	100%
DIRITTO D'URGENZA	€ 30,00

COMUNE DI APECCHIO

Provincia di Pesaro e Urbino

041002



DELIBERA ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 65 DEL 31-05-21

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 20:00, in videoconferenza, a mezzo di videocamera e dispositivi informatici, in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO	SINDACO	P in videoconf
PERFETTI FABIO	VICESINDACO	P in videoconf
Bricca Eucherio	ASSESSORE	P in videoconf

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra BALDELLI MARIA AURELIA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 1, comma 837 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 36, in data 31.05.2021, eseguibile ai sensi di legge, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il NUOVO CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE;
- è stato approvato il relativo regolamento;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 838 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita:

"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

VISTI i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

CONSIDERATO che con D.L. del 30.04.2021 n. 56 il Ministro dell'Interno ha differito al 31.05.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposta pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone di concessione non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del NUOVO CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ORGANIZZATE a decorrere dal 01 gennaio 2021;

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE le tariffe del NUOVO CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ORGANIZZATE come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
4. DI GARANTIRE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
5. DI DICHIARARE, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

lì 31.05.2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to (Patrizia Fratini)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione istruita dal Responsabile del Settore Amministrativo e corredata dal parere favorevole reso dallo stesso, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/00 per quanto concerne la regolarità tecnica;

VISTO il provvedimento Sindacale n.7 del 30.03.2020 con il quale sono state dettate misure di semplificazione in materia di organi collegiali ex art. 73 del D.L. n. 18/2020;

CON voti unanimi favorevoli, resi per appello nominale;

D E L I B E R A

DI APPROVARE integralmente la proposta sopra riportata.

Infine, con successiva votazione per appello nominale, con lo stesso risultato sopra riportato, si dichiara e si rende la presente

D E L I B E R A

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza e per le motivazioni espresse in premessa.

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
BALDELLI MARIA AURELIA

IL SINDACO
NICOLUCCI VITTORIO ALBERTO

COMUNE DI APECCHIO - TARIFFE CANONE MERCATALE

TARIFFA ANNUALE MERCATI IN STRUTTURE FISSE ATTREZZATE		30,00 €
CANONE MERCATALE - TARIFFA ORARIA	Tariffa intera	oraria fino a 6 ore
TARIFFA ZONA STANDARD	0,60 €	0,40 €
ZONA 1 - Aumento del 60%	0,96 €	0,64 €

La tariffa base è commisurata al numero delle ore mercatali con un massimo di nove ore

Orario mercati 8.00 – 14.00 per un totale di 6 ore

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE	zona	tariffa
TARIFFA MERCATI SETTIMANALI CON POSTO FISSO 6 ORE produttori agricoli (rid. 50% + ulteriore rid. 50%)	1	0,10 €
TARIFFA MERCATI SETTIMANALI CON POSTO FISSO 6 ORE- alimentare (esclusi produttori agricoli) (rid. 50% + ulteriore rid. 50% + magg. 80%)	1	0,18 €

TARIFFA MERCATI SETTIMANALI CON POSTO FISSO 6 ORE- NON alimentare (rid. 50% + ulteriore rid. 50% + magg. 32%)	1	0,13 €
---	---	--------

Le tariffe finali suesposte per MERCATI SETTIMANALI CON POSTO FISSO sono comprensive delle seguenti riduzioni e maggiorazioni:
 riduzione del 50% per ambulanti e produttori agricoli;
 riduzione del 40% per carattere ricorrente e settimanale;
 riduzione del 50% periodi non inferiori a 15 giorni di occupazione;
 Maggiorazione del 80% per generi alimentari esclusi produttori agricoli;
 Maggiorazione del 32% per merceologia non alimentare
 Le precedenti riduzioni e maggiorazioni di tariffa sono tra loro cumulabili

DESCRIZIONE OCCUPAZIONE	zona	tariffa
TARIFFA MERCATO "SPUNTISTI"	1	6,0 €
TARIFFA HOBBISTI	1	5,0 €
TARIFFA PER MERCATINO DELL'USATO, ANTIQUARIATO, COLLEZIONISMO	1	5,0 €
DESCRIZIONE OCCUPAZIONE	tariffa	
TARIFFA FIERE	Banchi fino a 4 mt. di larghezza per 4 mt. di profondità	10,0 €
	Maggiorazione per ogni mt. Di larghezza	2,5 €